



Città di Lissone

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

Il presente Regolamento è stato adottato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.02.2020, dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluisa Vimercati

IL SINDACO
Concettina Monguzzi

INDICE

1. Premessa e Definizioni
 - 1.1 Motivazioni
 - 1.2 Glossario introduttivo
2. Ambito di applicazione
 - 2.1 Aree interessate dal Regolamento
 - 2.2 Aree non oggetto del Regolamento
3. Finalità
 - 3.1 Obiettivi
 - 3.2 Disincentivi
 - 3.3 Principi
 - 3.4 Aggiornamento dati
4. Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate
 - 4.1 Licenze
 - 4.2 Installazioni
 - 4.3 Aperture
5. Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco
 - 5.1 Distanze minime
 - 5.2 Aree "no slot"
 - 5.3 Ulteriori divieti
6. Orari di esercizio delle attività
 - 6.1 Orario di apertura
 - 6.2 Criteri dell'Ordinanza Sindacale
 - 6.3 Comunicazione degli orari di apertura
7. Modalità di esercizio delle attività e informazioni alla clientela
 - 7.1 Normativa vigente
 - 7.2 Norme relative al locale
 - 7.3 Norme relative agli apparecchi
 - 7.4 Norme relative ai gestori
 - 7.5 Norme relative all'informazione
8. Ulteriori misure di contenimento del fenomeno
 - 8.1 Locazioni di immobili pubblici
 - 8.2 Società controllate o partecipate
 - 8.3 Insegne luminose
9. Revoca e sospensione dell'autorizzazione
 - 9.1 Sospensione
 - 9.2 Revoca
10. Sanzioni

10.1 Accertamento

10.2 Sanzioni amministrative

11. Disposizioni transitorie

11.1 Adeguamento

11.2 Riferimenti normativi

1. PREMESSA E DEFINIZIONI

1.1 Motivazioni

Il **“Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al Gioco d’azzardo lecito”** opera in un preciso Ambito di applicazione (vedi cap. 2) di cui si sintetizza in premessa un glossario introduttivo al fine di meglio definire i contesti individuati.

Il presente Regolamento si pone necessario alla luce dei **dati trasmessi al Comune** di Lissone a partire dall’annualità 2015 **dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato** relativi a flussi, giocate e importo totale del gioco d’azzardo nel Comune di Lissone, oltre che a seguito dei dati relativi alla Ludopatia sul territorio comunicati dall’Agenzia Tutela Salute (ATS) Monza e Brianza.

Se i dati nazionali indicano in 1,3 milioni le persone affette da ludopatie, è ancor oggi una ristretta minoranza (circa 12.000 persone) in cura presso uno specialista del settore.

In particolare, i dati comunicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato per il territorio del **Comune di Lissone** risultano essere in crescita nell’ultimo quadriennio e con un **valore sensibilmente maggiore rispetto a quello medio dei Comuni della Provincia di Monza e della Brianza**.

I dati relativi all’annualità 2017 dicono che sul territorio di Lissone la spesa pro-capite per il Gioco è stata di circa 2.470 euro, in cresce rispetto alle cifre del 2015 (2.240 euro spesa media pro-capite) e del 2016 (2.175 euro), con un incremento medio pro-capite cresciuto di oltre il 10%. La somma complessiva del giocato annuo è di oltre 113 milioni di euro. La comparazione mette in evidenza un notevole incremento (il “giocato” complessivo era di 100.647.137 nel 2015, 98.395.769,13 nel 2016) cui fa seguito un innalzamento delle vincite pari a 91,4 milioni di euro (erano oltre 82 milioni nel 2015, poco più di 77 milioni nel 2016).

Pur tuttavia, come specificato dall’Agenzia, **i dati di gioco relativi al Comune non sono automaticamente riconducibili ai residenti**, specie per le aree geografiche ad alta densità abitativa o in cui sono presenti concentrazioni di strutture lavorative fra cui stabilimenti, uffici pubblici, centri commerciali.

Come specificato anche dal Servizio Dipendenze dell’ATS di Monza e Brianza, impegnata in specifici progetti di prevenzione, cura e riabilitazione dalle dipendenze, il Gioco d’Azzardo Patologico è oggi riconosciuto nella categoria dei LEA, “Livelli Essenziali dell’Assistenza”, a conferma degli ingenti problemi causati da tale dipendenza.

1.2 Glossario introduttivo

Il Regolamento interessa i seguenti ambiti:

- **SALA PUBBLICA DA GIOCO**: in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, bowling, apparecchi automatici o semiautomatici, meccanici e da gioco di vario tipo) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. E’ organizzata in forma d’impresa.

Con “Sala giochi” vengono intese inoltre:

- **LUDOTECA**: E’ un’attività rivolta alle famiglie con bambini in età 3 mesi -12 anni ed è uno spazio-gioco destinato a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che rimane responsabile del bambino. E’ uno spazio che, affermando il valore educativo, formativo e sociale del gioco, offre un servizio aperto al territorio in cui bambini e adulti possono accedere liberamente per giocare insieme o da soli, scegliendo spazi e giochi. Per la natura aggregativa e rivolta ad un’utenza di minori, non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6

del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. Sono consentiti giochi meccanici, da tavolo e di società, omologati per le fasce d'età dell'utenza. E' organizzata in forma di impresa.

- **SALA PER GIOCO LOGICO-STRATEGICO**: spazio destinato a nuove tipologie di gioco logico-strategico, da svolgersi singolarmente o in squadra, come ad esempio Laser Game ed Escape Room. Per la natura aggregativa e rivolta ad un'utenza prevalentemente giovanile, questa tipologia di sala gioco non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. E' organizzata in forma di impresa.

- **GIOCHI LECITI**: sono giochi che non presentano rischi per l'incolumità degli utilizzatori e si distinguono in:

a. **giochi tradizionali** (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

b. **apparecchi o congegni da intrattenimento**, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

1) **apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo** (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe);

2) **apparecchi di cui all' art. 110 comma 6 lett a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS).**

- **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**: sono considerati giochi proibiti ai sensi dell'art. 110 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S., quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

- **ALTRI ESERCIZI OVE È POSSIBILE INSTALLARE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS e art. 74 della L.R. 6/2010: bar, caffè ed esercizi assimilabili; ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili; alberghi e strutture ricettive assimilabili; circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati; agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla Legge 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici; sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29;

- **ESERCIZI COMMERCIALI**: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dalla L.R. Lombardia 06/02/2010 n. 6 T.U. Commercio;

- **ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 88 TULPS**: le agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 286, della Legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 08 aprile 1998, n. 169; i negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all'articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 31/01/2000, n. 29; gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS";

ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.

- **AREA SEPARATA:** area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

- **NUOVA COLLOCAZIONE/INSTALLAZIONE:** s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Aree interessate dal Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici** da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);

- **gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale** presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);

- Scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi effettuate attraverso apparecchi meccanici, congegni automatici, semiautomatici, elettronici, collegati alla rete e/o ad un server.

2.2 Aree non oggetto del Regolamento

Non sono oggetto del presente regolamento:

- **i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica** (nei quali l'elemento abilità sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;

- **il gioco del bingo, assimilabile al gioco della tombola** all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;

- **i giochi del lotto, enalotto e superenalotto**, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;

- **gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico**, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie;

- **i giochi proposti ai cittadini nell'ambito di manifestazioni o eventi pubblici**, autorizzati dall'Amministrazione Comunale nonché le lotterie benefiche realizzate da soggetti e Associazioni religiose e culturali con finalità benefiche.

Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i **giochi definiti "proibiti"** ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

3. FINALITA'

3.1 Obiettivi

L'Amministrazione comunale, con il presente "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al Gioco d'azzardo lecito", si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga **riducendo gli effetti pregiudizievoli** – peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, quali **il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità**; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di **creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina** quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco, anch'esse già in atto.

3.2 Disincentivi

L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, **sovente degenera nella dipendenza patologica**, anche attraverso iniziative di informazione sulla diffusione del fenomeno della ludopatia, attraverso i principali mezzi di comunicazione (stampa, tv, social media e web) aumentando le conoscenze dei diversi strumenti di prevenzione nei diversi target (giovani, famiglie, anziani) e di educazione degli stessi; intende favorire **la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero**, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile, impegnandosi a incrementare le misure di prevenzione e di contrasto al gioco d'azzardo patologico nella scuola, nei luoghi di lavoro e nelle comunità locali. Impone ai gestori, c.d. virtuosi, già destinatari di forme di promozione/valorizzazione/agevolazione di farsi parte attiva nella diffusione della cultura alla lotta al gioco d'azzardo .

3.3 Principi

Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

- a) **tutela dei minori**;
- b) **tutela degli utilizzatori**, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) **contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo**, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) **necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP)** e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) **tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività**.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la **salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza**, così come costituzionalmente stabilito.

3.4 Aggiornamento dati

L'Amministrazione si impegna, attraverso la **raccolta e l'aggiornamento annuale dei dati**, a monitorare puntualmente gli indicatori quanti-qualitativi descrittivi dell'incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie.

Costituisce altresì volontà dell'Amministrazione Comunale attuare le finalità di prevenzione del gioco compulsivo-patologico e di tutte le conseguenze ad esso correlate, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione sia a livello comunale sia all'interno delle azioni attuate in coordinamento con il Piano di Zona come già accaduto in passato (vedasi a titolo esemplificativo delibere di Giunta comunale n. 107/2013; 363/2013; 136/2014; 466/2014; 183/2017; 7/2018).

4. PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE

4.1 Licenze

L'esercizio di una sala gioco è subordinato alla **licenza d'esercizio** rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle norme urbanistico-edilizie.

Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata.

La competenza in tema di autorizzazione che abilita all'esercizio della raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi, alla gestione delle sale Bingo e infine all'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art 110 c°6 lettera B del TULPS spetta al Questore che deve accertare, oltre ai requisiti richiesti dalle norme di pubblica Sicurezza, anche il rispetto delle norme regionali e comunali in materia di distanze minime di queste attività dai luoghi "sensibili" qualora previste.

4.2 Installazioni

L'**installazione** di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali), il loro **trasferimento di sede**, **l'ampliamento della superficie**, il **cambio di titolarità** sono subordinati all'**ottenimento della prescritta licenza rilasciata dal Comune**, sulla base della normativa nazionale e regionale vigente.

Il limite massimo di installazioni degli apparecchi di cui sopra non potrà eccedere il numero medio -1 degli apparecchi per ogni 1.000 abitanti (di tutte le tipologie) presenti nei comuni della Provincia di Monza e Brianza che abbiano una popolazione superiore ai 30.000 abitanti. Qualora il rapporto sia eccedente il numero medio -1 apparecchi per ogni 1.000 abitanti (di tutte le tipologie) non potrà essere concessa alcuna licenza aggiuntiva.

4.3 Aperture

L'**apertura** di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro **trasferimento di sede**, **l'ampliamento della superficie**, il **cambio di titolarità** sono subordinati all'**ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura**, sulla base della normativa nazionale vigente.

La **vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale** e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall' esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'**ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica**, sulla base della normativa nazionale vigente.

5. UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

5.1 Distanze minime

Così come stabilito dal combinato disposto dell'articolo 5 Legge regionale del 21.10.2013 n° 8 e successive modificazioni e dalla Delibera di Giunta Comunale n° 148 del 23 aprile 2014 è **vietata la nuova installazione di apparecchi** per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale **entro il limite massimo di 500 metri** (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), **da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d'infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e i luoghi sensibili** di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. del 148/2014.

5.2 Aree "no slot"

In particolare, come previsto dalla vigente D.G.C. sono **71 le aree "no slot" già individuate sul territorio comunale**, attorno alle quali non è possibile il gioco d'azzardo. Ad essere state individuate nella zona di rispetto sono i dintorni di 23 istituti scolastici, 15 luoghi di culto e oratori, 4 campi da calcio, 2 impianti sportivi, 13 palestre, 2 strutture residenziali e 6 socio-sanitarie, 4 centri di aggregazione giovanile.

È escluso il posizionamento di videolotterie a meno di 500 metri dalla casa di riposo «Agostoni», dalla sede di via don Bernasconi dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza, dal centro sociale-convitto di via Botticelli, dal Centro Diurno Disabili di via del Pioppo, dalle strutture che ospitano l'Associazione Stefania in via Filzi e «La Bottega» in via Baracca, la Cooperativa Gioele in via Buozi, le cooperative Azalea e Donghi in via Pepe; dal «Cubotto» di via Lando Conti, dall'Informagiovani di via Ferrucci, dalla biblioteca civica di piazza IV Novembre e dal Museo d'Arte Contemporanea.

5.3 Ulteriori divieti

Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 100 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 100 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.

Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.

Viene altresì inibito l'utilizzo del sistema di WI-FI Pubblico e delle reti tecnologiche messe a disposizione dal Comune per il Gioco D'Azzardo in On Line.

6. ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

6.1 Orario di apertura

L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono **stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza**, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.

6.2 Criteri dell'Ordinanza Sindacale

Il Sindaco determinerà **gli orari di esercizio** delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:

- adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di **500 metri dai luoghi sensibili** individuati da Regione Lombardia ed indicati dalla Delibera di Giunta comunale n 148/2014;
- individuazione di **orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco** (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
- determinazione di **specifiche fasce orarie di apertura/chiusura** che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco in orari tradizionalmente e culturalmente dedicati alle relazioni familiari.

A tal fine si indicano quali fasce di esenzione del gioco i seguenti orari:

- **Dalla mezzanotte del giorno precedente alle ore 10 per preservare la fascia di accesso alle scuole e al lavoro**
- **Dalle ore 13 alle ore 14.30 per preservare la fascia oraria di uscita dalle scuole**
- **Dalle ore 19.30 alle ore 20.30 per preservare la fascia oraria di uscita dal lavoro**

6.3 Comunicazione degli orari di apertura

L'orario d'uso degli apparecchi deve essere **esplicitato** con una dicitura che faccia riferimento all'**obbligo di spegnimento** di tali apparecchi presenti nelle sale bowling, biliardi, bingo, con un interruttore dedicato e secondo gli orari prestabiliti, in armonia con l'ordinanza del Sindaco.

6.4 Mancato rispetto dell'Ordinanza Sindacale

L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il **mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli art. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS**, i quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

7. MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

7.1 Normativa vigente

L'attività deve essere svolta nel **rispetto delle norme nazionali e regionali in materia** che, fra l'altro, prescrivono i seguenti obblighi.

7.2 Norme relative al locale

- **l'esposizione**, all'interno del locale, dei **titoli autorizzativi** all'esercizio dell'attività;
- la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e **l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti**;
- Nei locali ove sono installati almeno tre giochi di cui all'art. 110 comma 6, dev'essere individuata **un'unica area dedicata al gioco, delimitata con colonnine a nastro o corda**;
- Nei locali di cui all'art. 2 c. 1 del presente Regolamento l'area, adibita all'installazione dei giochi **non deve avere le finestre oscurate e gli apparecchi**, se superiori a tre, devono essere **posti in posizione frontale l'uno rispetto all'altro**;
- è sempre **vietata l'installazione** di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito **all'esterno dei locali**;

7.3 Norme relative agli apparecchi

- l'esposizione permanente su **ciascun apparecchio** di cui all'art.110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S dei **nulla osta di distribuzione**, di messa in esercizio in copia conforme e l'originale dell'**attestazione di conformità**;
- **l'esposizione su ciascun apparecchio** da intrattenimento di cui all'art.110 comma 6 lettera b) del T.U.L.P.S del **Codice Identificativo di Verifica (CIV)**, che deve essere riportato anche in formato codice a barre sull'etichetta identificativa dell'apparecchio.
- l'indicazione chiara e leggibile delle **seguenti informazioni: la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto** stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.
- l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle **indicazioni di utilizzo degli apparecchi**, l'indicazione dei **valori relativi al costo della partita**, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;

7.4 Norme relative ai gestori

- **l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori** e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante **richiesta di esibizione di un documento di identità**. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo, in caratteri chiaramente leggibili.
- Il **divieto ad installare un numero di apparecchi superiore a quello stabilito con Decreto Direttoriale A.D.M. 27.10.2003 e 18.1.2007**;
- **L'obbligo formativo regionale per i gestori ai sensi dell'art 9 Legge Regionale n°8 del 2013 e D.G.R. n°X/257 del 31.10.2014**

7.5 Norme relative all'informazione

- All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore **cartello contenente le informazioni** che consentano al giocatore di effettuare un **autotest teso a individuare la**

possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato.

- È **vietata l'esposizione** all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che **pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute**.

- Deve essere **esposto all'interno dei locali**, in maniera ben visibile al pubblico, il **materiale informativo** reso disponibile da Regione Lombardia tramite le Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), **finalizzato ad evidenziare i rischi correlati al gioco** ed a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza accreditati per le persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico;

8. ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO

8.1 Locazioni di immobili pubblici

L'Amministrazione comunale **non procede alla locazione** o concessione a qualsiasi titolo di **propri immobili a soggetti che intendono aprire nuove attività relative all'esercizio del gioco lecito**, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato. **In caso di mancato rispetto di tale divieto il contratto sarà sciolto.**

Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, il rinnovo alla prima scadenza contrattuale sarà effettuato solo nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento e dalle norme da esso richiamate.

8.2 Società controllate o partecipate

Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico **non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito**, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

8.3 Insegne luminose

E' vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili anche all'esterno degli stessi per pubblicità o recante pubblicità vietata dal presente articolo.

L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

9. REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

9.1 Sospensione

Le autorizzazioni vengono inoltre sospese ed in caso di reiterazioni revocate per:

- a) violazioni delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
- b) tutela dell'ordine pubblico e della quiete della collettività;
- c) rispetto dell'ordinanza sindacale sugli orari d'esercizio;

Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione (da 5 giorni a 30 giorni) si applica in considerazione della gravità in caso di commissione di numero 3 illeciti nel corso di un triennio. In caso di recidiva sarà disposta la revoca dell'autorizzazione.

La recidiva si verifica qualora la medesima violazione, sia stata commessa per **due volte in un anno solare** anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

9.2 Revoca

Oltre ai casi previsti dalla legge, le autorizzazioni per le attività di cui al presente regolamento vengono revocate qualora:

- a) Il titolare perda i requisiti morali;
- b) L'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza preventiva comunicazione al Comune attraverso il portale "Impresainungiorno", ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che non può essere superiore a tre mesi;
- c) I locali perdano i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del TULPS o venga meno la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie di prevenzione incendi e sicurezza. In tal caso, il Comune, se la conformazione è sanabile, assegna un termine per l'adeguamento. Se ciò non si verifica l'attività viene fatta cessare.

10. SANZIONI

10.1 Accertamento

Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla **Polizia locale**. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì **competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria** (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, etc).

Le Forze di Polizia possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.

10.2 Sanzioni amministrative

Ferme restando le sanzioni penali, e le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931, nonché le **sanzioni amministrative** stabilite dalla L.R. 8 del 20.10.2013, le altre violazioni al presente Regolamento comportano **l'applicazione di una sanzione amministrativa nel massimo di € 500**. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.

11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11.1 Adeguamento

Le attività già esistenti e funzionanti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali nonché da ogni altro regolamento sovra ordinato.

11.2 Riferimenti normativi

I riferimenti normativi e le disposizioni di legge di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.